

Allegato parte integrante

Allegato

Articolo 8, comma 3 lettera a), punto 4 della Legge provinciale 27.12.2010, n. 27 (Divieto di assunzione del personale di polizia locale). Casi di DEROGA GENERALE.

PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 lettera a), punto 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, **TUTTI I COMUNI E LE COMUNITÀ** (individuate quali enti capofila dei servizi associati) possono:

- a) inquadrare personale con qualifica di polizia locale per MOBILITÀ da altro ente del comparto autonomie locali senza sostituzione nell'ente di provenienza ovvero in posizione di COMANDO da altro ente del medesimo comparto;
- b) inquadrare personale con qualifica di polizia locale nel caso di MOBILITÀ PER COMPENSAZIONE;
- c) consentire la RIAMMISSIONE in servizio di personale di polizia locale allorché il posto risulti ancora scoperto e la riammissione risulti obbligatoria;
- d) inquadrare il personale di polizia locale per il quale la procedura di assunzione è stata perfezionata entro il 31 dicembre 2010;
- e) assumere personale con il ruolo di COMANDANTE anche mediante i contratti previsti dall'art. 40 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L, allorché nell'ambito del territorio della Comunità di riferimento non risultino presenti altre figure con il medesimo ruolo;
- f) assumere personale per esigenze STAGIONALI;
- g) assumere personale a tempo determinato in sostituzione di personale di polizia locale con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, aspettativa, maternità).

Le **COMUNITÀ** individuate quali enti capofila di servizi associati di polizia locale possono inoltre:

- h) assumere personale di polizia locale per il raggiungimento degli **STANDARD MINIMI DI SERVIZIO** previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e relativi provvedimenti di attuazione.

PERSONALE AMMINISTRATIVO INCARDINATO PRESSO I CORPI DI POLIZIA LOCALE

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 lettera a), punto 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, **TUTTI I COMUNI E LE COMUNITÀ** (individuate quali enti capofila dei servizi associati) possono:

- a) inquadrare per MOBILITÀ personale già in servizio in posizione di comando al 31.12.2010 proveniente da altri enti del comparto autonomie locali e collocato su posti scoperti ovvero prorogare il suddetto COMANDO nel caso di personale proveniente dal medesimo comparto;
- b) inquadrare personale amministrativo nel caso di MOBILITÀ PER COMPENSAZIONE;
- c) consentire la RIAMMISSIONE in servizio allorché il posto risulti ancora scoperto e la riammissione risulti obbligatoria;
- d) assumere personale nei casi resi obbligatori da specifiche disposizioni di legge (comprese le assunzioni effettuate nel rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68);
- e) assumere personale a tempo determinato in sostituzione di personale amministrativo con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, aspettativa, maternità).